



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo Riccardo **PANEBIANCO** - Presidente -
- Dott. Renato **BORDOLF** - Consigliere -
- Dott. Luciano **PANZANI** - Consigliere -
- Dott. Sergio **DEL CORE** - Rel. Consigliere -
- Dott. Francesco Antonio **GENOVESE** - Consigliere -

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

Oggetto
fallimento
piano di riparto finale -
reclamo

R.G.N. 16242/02

Cron. 14472

Rep. 2952

Ud.19/04/05

14472/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA, in persona del
procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA ZARA 16, presso l'avvocato MICHELE DE CILLA,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;

- ricorrente -

contro

(*)
ICCRI-SPA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI
99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale per Notaio Riccardo

De Corato di Roma, rep. n. 730'70 del 18.6.02; (*) Banca
Federale Europea

2005

1454



- controricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO TITANO SPA, FALL. GISER SRL, FALL. PROARO
SRL, GUZZI RODOLFO, EUROPALI SRL, SINESI GUGLIELMO,
TRIONFERA DANTE, ESATTORIA COMUNE ROMA, TAMBURINI
FRANCO, COSTRUZIONI APPALTI 2000 SRL, COMUNE DI ROMA,
RACIS SNC, FALLIMENTO NUOVI APPALTI EDILI, AGENZIA
ENTRATE UFF. ROMA 3, UFF. PROV. IVA, CRAMAROSSA
GIUSEPPINA, ENEL SPA, CARDELLI PAOLA NO DI EREDE DI
CARDELLI GIUSEPPE, CUTINI FERNANDA, AGENZIA ENTRATE
ROMA, CUTINI ORFEO, CUTINI ALVARO, CUTINI LINDA, POMPEI
ANNA, CARDELLI ALFREDO, CARDELLI PAOLA, GRISPINI
MICHELE, GRISPINI GIUSEPPE, AGENZIA ENTRATE ROMA 6;

- intimati -

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata
il 19/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL
CORE;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI PAOLO, con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato D'ALESSIO, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il



rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nel fallimento della s.p.a Titano, dichiarato dal Tribunale di Roma, la Sezione di Credito Fondiario della Cariplo s.p.a. chiese di essere ammessa al passivo, in via ipotecaria, per complessive lire 1.032.458.682, "salvo conguaglio in sede di distribuzione". In data 7 marzo 1980 il credito fu ammesso "come da domanda, salvo conguaglio in sede di distribuzione, secondo le norme sul credito fondiario (art. 41)". Con il decreto di esecutività del piano di riparto finale depositato in data 20/21 agosto 2001, il giudice delegato dispose che "il credito *de quo* deve essere collocato nel riparto per la sola somma ammessa di lire 1.032.458.682 col grado ipotecario di cui all'art. 2855 c.c. e con esclusione di ogni altra somma, per la quale non vi è un espresso provvedimento di ammissione".

La Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a. - nella quale, in seguito a diverse operazioni, è confluita la Cariplo s.p.a. - propose reclamo domandando la collocazione in via ipotecaria per la somma di lire 3.557.242.683, con gli interessi legali fino all'effettivo pagamento e, in via privilegiata ex art. 2770 c. c., per lire 81.883.085.



Il reclamo fu respinto dal tribunale in base ai seguenti rilievi: il provvedimento di riparto è del tutto conforme al decreto di chiusura dello stato passivo e questo, a sua volta, rispecchia il contenuto effettivo della domanda di ammissione al passivo, cui erano estranee alcune proposizioni trascritte in prosieguo nel relativo ricorso ex art. 93 1.fall.; fondato o meno che fosse l'assunto della reclamante circa la maturazione di rate semestrali e interessi dopo l'apertura della procedura fallimentare, il relativo credito non era stato ammesso al passivo e non poteva quindi essere fatto valere in sede di distribuzione dell'attivo. L'espressione ("salvo conguaglio in sede di distribuzione") adoperata nel provvedimento di ammissione si riferisce a possibili compensazioni con somme che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede di esecuzione individuale, avendo facoltà, secondo le norme sul credito fondiario, di iniziare o proseguire l'espropriazione dell'immobile ipotecato, pur dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Diversamente, la clausola del provvedimento di ammissione costituirebbe una riserva atipica, non prevista dalla legge e, come tale, secondo consolidata giurisprudenza, del tutto irrilevante. Nel provvedimento di ammissione non si

Ch



fa alcun riferimento ad interessi successivi, né alle spese di espropriazione (chieste solo con il reclamo in via privilegiata ex art. 2770 c.c.) o ad altri accessori. Stante l'efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 97 1. fall.), nessuna questione attinente all'an, al quantum, al rango ed agli accessori dei crediti può essere proposta in sede di ripartizione dell'attivo, dovendo ogni eventuale pretesa, già avanzata e non accolta dal giudice delegato nella fase di verifica dello stato passivo, essere ulteriormente fatta valere soltanto con lo specifico rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 98 1. fall. Non avendo l'istituto di credito attivato alcun mezzo di impugnazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo, l'ammissione restava limitata alla sola somma ivi espressamente indicata e ogni questione era da ritenersi definitivamente preclusa dal passaggio in giudicato del provvedimento cennato. Correttamente, quindi, il giudice delegato aveva escluso dal piano riparto finale gli interessi e gli accessori del credito pretesi dalla reclamante.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a., sulla base di cinque motivi.

ru



Degli intimati, ha proposto controricorso la ICCRI Banca Federale Europea s.p.a.

Sia la Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a., sia la ICCRI Banca Federale Europea s.p.a. hanno illustrato con memoria i rispettivi atti difensivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente solleva, in riferimento all'art. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, in quanto non applicabile al giudice delegato al fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso provvedimenti decisori da lui stesso emessi; b) dell'art. 25, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui stabilisce che il giudice delegato riferisce al tribunale, allorché sia richiesto un provvedimento collegiale, anche nel caso in cui sia proposto reclamo avverso provvedimenti da lui emessi; c) degli artt. 23 e 26 della stessa legge fallimentare, nella parte in cui non escludono che del collegio, il quale decide in sede di reclamo avverso provvedimenti decisori su diritti soggettivi, possa far parte il giudice



delegato che tali provvedimenti ha emesso.

Pur consapevole che identica questione è stata dichiarata infondata (oltre che da costante e numerosa giurisprudenza di questa Corte) dalla sentenza della Corte Costituzionale n.363/1998, la ricorrente enuncia alcune ragioni che dovrebbero indurre a un revirement (questa Corte e) il giudice delle leggi. Riportate alcune note dottrinali critiche nei confronti della citata sentenza e di alcuni sintonici arresti di questa Corte, la banca passa a evidenziare che "l'abnormità della partecipazione del giudice delegato in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisori da lui emessi emerge dalla fattispecie in esame", in cui il tribunale ha rigettato il reclamo con la stessa motivazione in precedenza adottata dal giudice delegato nel respingere le osservazioni mosse da essa creditrice al piano di riparto finale presentato dal curatore e rendere esecutivo il piano di riparto. Secondo la ricorrente, la predetta partecipazione ha inciso sulla regolarità della costituzione dell'organo giudicante e determinato la nullità della decisione assunta. In generale, osserva che la presenza del giudice delegato nel collegio non è coerente con la progressiva costituzionalizzazione, operata dalla giurisprudenza, del reclamo ex art.26,

A handwritten signature, possibly 'M', enclosed in a circular scribble.



costituente sostanzialmente un mezzo di impugnazione. Il rimedio in parola avverso i provvedimenti decisori è designato secondo un modello giurisdizionale di controllo e riesame dell'operato del giudice delegato in una dialettica endofallimentare che assicuri la tutela dei diritti soggettivi nelle procedure concorsuali con l'attribuzione di poteri di decisione a soggetti imparziali: alla parte è offerta la possibilità di reagire immediatamente avverso provvedimenti giurisdizionali incidenti su propri diritti soggettivi, rivolgendosi per un nuovo esame e per un migliore controllo a un giudice diverso e "altro". Non valgono i principi affermati in materia con riferimento ai procedimenti di opposizione allo stato passivo in quanto la verifica e il giudizio oppositivo appartengono allo stesso grado. Rimarca ancora la ricorrente come nel procedimento cautelare uniforme, introdotto dalla novella n.353 del 1990, il reclamo è espressamente deciso da un collegio del quale non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento. La completa alterità del giudice del reclamo non si pone in contrasto con le esigenze, proprie della procedura concorsuale, di concentrazione di ogni controversia davanti agli organi della procedura e di rapidità delle varie fasi in cui questa si articola, in

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'C' or 'M', located on the right side of the page.



quanto la prima è assicurata dal raggruppamento delle cause davanti al tribunale fallimentare, inteso come ufficio e non già in una sua particolare composizione soggettiva, essendo peraltro legittima la sostituzione del giudice delegato come istruttore nelle cause fallimentare; e la seconda trova assicurazione non nella persona del giudice, ma nel modulo procedimentale improntato, nei tempi fissati dal legislatore, a criteri di obiettività e di trasparenza, laddove il patrimonio di conoscenza del giudice delegato può essere esplicitato nella motivazione dei suoi provvedimenti, a vantaggio non solo del collegio decidente, ma, prima ancora, del soggetto destinatario del provvedimento. Da ciò, la lesione dell'art. 24 Cost., per la violazione del c.d. principio della prevenzione, e dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto al regime che vale per i creditori al di fuori delle procedure fallimentari.

L'eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina in base alla quale è ammessa la partecipazione al collegio del giudice delegato che ha emanato il provvedimento impugnato è irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata. Infatti, anche se la Corte Costituzionale estendesse al giudice delegato al



fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso provvedimenti decisori da lui stesso emessi l'applicabilità dell'art. 51 n. 4 c.p.c., nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e/o dichiarasse la (parziale) incostituzionalità, sotto i profili segnalati, delle norme denunciate, la pronuncia non avrebbe effetto in questo giudizio, poiché la banca non ha presentato tempestiva istanza di riconsunzione del giudice delegato. Per vero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la pretesa incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio - e la violazione dello speculare, e altrettanto presunto, obbligo di astensione - non potrebbe mai determinare nullità della sentenza deducibile in sede di impugnazione, ma dar luogo eventualmente soltanto all'esercizio del potere di riconsunzione, che la parte interessata ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (vedi sentt. nn. 4187/1998, 4584/1999, 5734/1999, 70/2001, 3271/2001, 6655/2001, 3974/2004, 12029/2004, 12969/2004).

Si è al riguardo rilevato che l'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione, nelle



ipotesi previste dall'art. 51, primo comma, c.p.c., determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso di specie) in cui il giudice abbia "un interesse proprio e diretto nella causa", ossia per la violazione del principio *nemo iudex in causa propria*, tale da porlo nella veste di parte del processo. In ogni altra ipotesi (e segnatamente in quella in cui egli abbia già conosciuto della causa in altra fase), la violazione del citato art. 51 assume rilievo solo quale motivo di ricusazione e, pertanto, la mancata proposizione della relativa istanza, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 52 c.p.c., preclude la possibilità di far valere tale vizio, in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Quindi, prima ancora di esaminare la fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale - già disattesa, per i profili di sua competenza, dalla Corte Costituzionale - occorre rilevare che la denunciata situazione di incompatibilità non potrebbe giammai, di per sé sola, condurre alla nullità della sentenza pronunciata dal collegio così composto. Nel caso in esame, invero, non risulta che sia stata tempestivamente formulata alcuna istanza di ricusazione e

Ch



l'eccezione circa la partecipazione del giudice delegato al giudizio di reclamo è stata prospettata al solo fine di farne discendere l'esistenza di un vizio inficiante il decreto; in questi termini essa è certamente priva di ogni giuridico fondamento. Ciò porta a ritenere: da un lato, insussistente la pretesa nullità del decreto impugnato (dal momento che la violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice delegato è stata prospettata per la prima volta in questa sede); dall'altro, priva di rilevanza la denuncia di incostituzionalità delle norme indicate, strumentale a una espansione additiva del potere di ricusazione, in quanto il riconoscimento della loro (parziale) illegittimità costituzionale non potrebbe mai comportare, per quanto si è detto, la nullità del provvedimento impugnato, anche perché, rispetto alla sollevata questione, questa Corte non può considerarsi "giudice" (a quo), per essersi appunto la giurisdizione - in relazione all'applicazione della norma sulla ricusazione - già consumata nella precorsa fase processuale.

La questione, sia detto per debito di ragione, è anche manifestamente infondata. I dubbi di incostituzionalità sono stati prospettati sulla base di considerazioni già valutate e ritenute non convincenti sia



dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 363 del 6 novembre 1998, dichiarando identica questione non fondata, sia da questa Corte. La ricorrente si è limitata a richiamare alcune voci dottrinarie critiche e a esprimere personali convinzioni sul modo in cui potrebbero meglio essere interpretate e soddisfatte le esigenze di concentrazione e di rapidità peculiari delle procedura fallimentare.

Sia nella citata sentenza, sia in numerose altre in cui ha escluso la pretesa incostituzionalità della doverosa partecipazione del giudice delegato al collegio (ad esempio nelle cause di opposizione allo stato passivo: vedi sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970, ordinanza n. 304 del 1998), la Corte delle leggi ha posto in luce come il processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non rilevabili tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice, "per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità".

Quanto osservato dal giudice costituzionale, in coerenza con tutto l'orientamento giurisprudenziale di



questa Corte in tema di processo fallimentare, non fa altro che evidenziare, nella posizione del giudice delegato, la soddisfazione della esigenza di garantire la rapidità delle fasi processuali e la continuità e conoscenza delle situazioni, nonché di conciliare la tutela di interessi non strettamente privati e l'esigenza di un giudice imparziale, con sostanziali differenze di funzioni e caratteristiche rispetto al procedimento cautelare uniforme.

Proprio questa peculiarità della disciplina fallimentare, che si manifesta anche, e segnatamente, sul piano degli effetti sostanziali del fallimento, rende parimenti impossibile comparare la posizione dei creditori che agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali - richiamata quale *tertium comparationis* dalla ricorrente nel prospettare la violazione dell'art. 3 della Costituzione - con la posizione dei creditori fallimentari. La declaratoria di fallimento, cui consegue la necessitata concorsualità delle azioni esecutive dei creditori, vale a legittimare la diversità di disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni poste a raffronto.

Peraltro, neanche l'altro parametro invocato risulta violato. Il diritto alla tutela giurisdizionale

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'R', located on the right side of the page.



(art.24 Cost.) - garantendo per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio (vedi Corte Cost. n. 18 del 1982) - rappresenta un caposaldo della democrazia e, come tale, va ricondotto tra i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; tale diritto non risulta violato in materia processuale quando gli strumenti apprestati dalla legge, sia pure con diverse modulazioni dipendenti dall'adattamento alla struttura di ciascun procedimento, salvaguardino nella sua essenza l'esercizio del diritto stesso (cfr. Corte Cost. nn. 5 del 1965, 27 del 1966, 214 del 1974 e 148 del 1996).

E', poi, infondato l'assunto secondo cui i rapporti tra provvedimento del giudice delegato in materia di riparto e decreto del tribunale in sede di reclamo non si svolgono nell'ambito dello stesso grado del processo. Pur avendo il reclamo natura indubbiamente impugnatoria rispetto al decreto adottato dal giudice delegato, non v'ha dubbio che non si tratta di provvedimenti emessi in fasi processuali diverse e distinte tra loro.

Alle decisioni del giudice delle leggi, come ricorda la medesima ricorrente, si sono affiancate numerose sentenze di questa Corte, le quali hanno ripetuto il principio secondo cui "in materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al



collegio del tribunale fallimentare che decide sui reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale negli organi della procedura di ogni controversia, nonché nella posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, della continuità della conoscenza su situazioni (fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive) coinvolte nella procedura, e, pertanto, non implica violazioni dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4 c.p.c." (cfr. sentt. nn. 1209/1992, 5429/1994, 12904/1995, 10788/1997, 6825/1998, 4584/1999, 959/2000, 70/2001, 1072/2001, 3831/2001)

Da tale insegnamento si deduce che, nella eccezionale e speciale disciplina attuale del processo fallimentare, il giudice delegato, garante anche della rapidità delle varie fasi processuali per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, costituisce il naturale e insostituibile "relatore" del tribunale, sia quando adotti provvedimenti di natura ordinatoria - amministrativa, sia quando emetta pronunce di natura giurisdizionale.



Con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 93, 97 e 98 l.fall. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.) nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c.). L'impugnato decreto e, ancor prima, il provvedimento di esecutività del piano di riparto finale oggetto di reclamo avrebbero travisato, dal punto di vista letterale e sostanziale, il contenuto del decreto di esecutività dello stato passivo formato in base all'art. 96 l.fall., violandone, quindi, la natura decisoria e la definitività - conseguente alla mancata impugnazione ai sensi dell'art. 98 l.fall.- preclusiva di ogni questione attinente all'esistenza e all'entità del credito ammesso e all'efficacia del titolo. Si sottolinea che il credito della Cariplo s.p.a., in data 7 marzo 1980, era stato ammesso al passivo del fallimento "in via ipotecaria, come da domanda, per l'importo di lire 1.032.458.682 salvo conguaglio in sede di distribuzione, secondo le norme sul credito fondiario (art.41)" ma anche in via privilegiata ex art.2770 c.c. per lire 81.883.085 (giusta sentenza n.14649/1996 del Tribunale di Roma). La domanda di ammissione - accolta in toto ("come da domanda") - evidenziava significativamente

C
ru



che "in sede di riparto, le somme sopra specificate dovranno essere variate in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul credito fondiario in forza delle quali il mutuo continua anche in pendenza del fallimento con il conseguente obbligo di pagare le rate semestrali mano a mano maturande con i relativi interessi di mora sino al giorno dell'effettivo pagamento". Contro ogni evidenza, per il tribunale, il reclamato provvedimento di riparto è del tutto conforme al provvedimento di ammissione e questo, a sua volta, è del tutto conforme alla richiesta di ammissione. Sovvertendo sorprendentemente l'ordine delle cose, nel decreto impugnato si utilizza a favore della massa la preclusione da giudicato endofallimentare, rilevandosi che la banca non aveva proposto opposizione avverso il decreto di chiusura dello stato passivo. Al contrario, tale ultimo provvedimento, se correttamente recepito, avrebbe comportato l'attribuzione alla Cariplo della complessiva somma di lire 3.557.242.683 (oltre a lire 81.883.085 per spese di giustizia), posto che gli immobili costituenti la garanzia dei crediti erano stati venduti in data 16 ottobre 1991 (circa dieci anni dopo l'ammissione) e alla data della vendita il credito della banca, per effetto della variazione per

C_{nk}



cui si faceva salvezza nella domanda di ammissione, era asceso a quella cifra.

Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 39 e 41 l.fall., in relazione all'art. 360 nn. 3, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che all'epoca del provvedimento ammissivo (marzo 1980), per consolidato orientamento giurisprudenziale, al creditore fondiario venivano riconosciute tutte le ragioni di credito (per capitale, interessi corrispettivi e moratori e accessori) fino all'effettivo soddisfo; ciò in considerazione dei particolari meccanismi di raccolta e di impiego e di una normativa speciale (il T.U. del credito fondiario del 1905), ispirata a una stringente tutela sia dei portatori delle cartelle fondiarie (i cui denari costituivano la provvista per siffatte operazioni), sia degli stessi istituti considerati come dei semplici intermediari (fra i portatori delle cartelle e i mutuatari), sia delle operazioni di impiego considerate di indubbia rilevanza sociale. Il contratto di mutuo fondiario, dunque, secondo la giurisprudenza dell'epoca a cui si era evidentemente conformato il provvedimento di ammissione, non si scioglieva a causa



della dichiarazione di fallimento, ma solo in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata, continuando la maturazione delle relative semestralità; di conseguenza, esso non subiva la falcidia concorsuale, conservando inalterata la sua fisionomia e struttura fino all'effettivo pagamento. Le norme del Testo Unico e, in specie, l'art.41 comma terzo, erano sempre interpretate nel senso della prevalenza della normativa speciale fondiaria rispetto a quella concorsuale e, in particolare, ai meccanismi ex art. 2855 c.c. e 54 e 55 l.fall. E' vero che la legislazione successiva ha attenuato, talvolta notevolmente, i meccanismi sostanzialmente "pubblicistici" regolatori del credito fondiario e che l' applicazione giurisprudenziale ha assoggettato il credito fondiario alla disciplina di cui agli artt.2855 c.c., 54 e 55 legge fallimentare; ma la fattispecie in esame era ancora ispirata ai principi regolatori del T.U. del 1905. Proprio per questo la Cariplo chiese l'intero credito maturato a quella data, ma con salvezza per le ulteriori rate a scadere secondo il meccanismo particolare del credito fondiario, inserendo nella domanda la precisazione che in sede di riparto le somme sopra specificate sarebbero variate in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul



credito fondiario, in forza delle quali il mutuo continua anche in pendenza del fallimento con il conseguente obbligo di pagare le rate semestrali mano a mano maturande con i relativi interessi di mora sino al giorno dell'effettivo pagamento. Il provvedimento ammissivo seguiva la vecchia giurisprudenza; del resto, le espressioni significativamente ivi usate ("come da domanda", "secondo le norme sul credito fondiario") dimostrano l'impossibilità di operarne una lettura disgiunta dall'intero articolato della domanda, ove non ci si limita a quantificare il credito, ma si fa esplicito riferimento alla speciale normativa sul credito fondiario che, secondo il ricordato approccio interpretativo, non determina lo scioglimento del contratto in corso. Del tutto erroneo, pertanto, è l'assunto, contenuto nel decreto impugnato, per cui le enunciazioni sopra riportate non esprimono una richiesta di ammissione, in quanto la precisazione, espressa dal creditore nella domanda di ammissione, che le somme ivi indicate debbano essere poi variate in dipendenza delle norme sul credito fondiario e delle clausole contrattuali, assume il valore incontrovertibile di una richiesta di ammissione di una maggiore, e successiva, pretesa creditoria; questo soprattutto alla luce del contesto normati-



vo giurisprudenziale del momento. Del resto, anche l'ulteriore inciso utilizzato dal giudice, "salvo conguaglio in sede di distribuzione", avvalorava quanto esposto, rappresentando una clausola quasi di stile in tutte le ammissioni nel credito fondiario, giacché il creditore, in forza della normativa speciale, avrebbe potuto attivare la procedura esecutiva immobiliare anche in corso di fallimento e ottenere il pagamento di somme pure durante la procedura; l'articolo 41 del T.U. del credito fondiario del 1905 (non a caso richiamato dal giudice della verifica) prevede l'attribuzione all'istituto di credito fondiario delle rendite dell'immobile ipotecato a deconto del suo maggior credito, che è ovviamente in evoluzione e continua a maturare (infatti, nel comma terzo si parla espressamente di "semestralità maturate e che venissero a maturarsi"); di qui l'ovvia necessità del conguaglio finale in sede di distribuzione.

Con il quarto motivo, denunziata la violazione dell'art. 2855 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si ascrive al tribunale di avere cristallizzato, senza possibilità di revisione automatica, il credito alla data della domanda di ammissione, esclu-

Cm



dendo inopinatamente anche gli interessi legali dalla fine dell'anno in corso fino alla vendita, dovuti *ex lege* appunto in base all'art. 2855 c.c.

Con il quinto motivo si denunciano vizi motivazionali. Il tribunale avrebbe errato nell'interpretare la domanda e il provvedimento di ammissione al passivo coperto da giudicato endofallimentare. Sarebbe stato sufficiente ricorrere alla mera interpretazione letterale delle espressioni usate. Anche in questo caso, evidente sarebbe l'errore logico-giuridico inficiante la motivazione.

Quest'ultimo motivo è sicuramente inammissibile. Il provvedimento del tribunale sul reclamo avverso il decreto di approvazione del piano di riparto è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., solo per violazione di legge, nel cui ambito va ricondotta l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, configurabile quando la motivazione sia materialmente omessa (cioè quando si verifichi una radicale carenza della medesima), oppure si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa). In tali ipote-

Cr



si, si rende del tutto estranea qualsiasi possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie. Nella specie, il decreto qui impugnato è sostenuto da estesa e logica trama argomentativa.

Ad analoga sanzione processuale vanno incontro le doglianze formulate nei restanti motivi e relative a presunti vizi di motivazione del decreto impugnato in questa sede.

Per il resto, i motivi secondo e terzo - che, esprimendo censure strettamente connesse, e sostanzialmente attinenti alla interpretazione che il giudice delegato prima e il tribunale in sede di reclamo dopo hanno dato alla domanda e al provvedimento ammissivo, possono essere trattati congiuntamente - sono destituiti di fondamento.

Per vero essi, anche laddove prospettano violazioni di legge, si riferiscono, all'evidenza, a un'unica questione o quanto meno la implicano: la correttezza della interpretazione della domanda di insinuazione al passivo a suo tempo presentata dalla Cariplo e, specularmente, del relativo provvedimento di ammissione.

La questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi si traduce nello stabilire se l'avvenuta

C



ammissione del credito menzionato in narrativa al passivo del fallimento "come da domanda, salvo conguaglio in sede di distribuzione, secondo le norme sul credito fondiario (art. 41)", dovesse intendersi limitata al contenuto più propriamente postulatorio del ricorso ex art.93 l.fall., cioè alla proposizione con cui la Sezione chiese "di essere ammessa al passivo, in via ipotecaria, per complessive lire 1.032.458.682, salvo conguaglio in sede di distribuzione" o estesa a quanto rappresentato in seguito nell'istanza ("in sede di riparto, le somme sopra specificate dovranno essere variate in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul credito fondiario in forza delle quali il mutuo continua anche in pendenza del fallimento con il conseguente obbligo di pagare le rate semestrali mano a mano maturande con i relativi interessi di mora sino al giorno dell'effettivo pagamento").

Come detto in storico, nella motivazione di rigetto del reclamo, il tribunale ha ritenuto di poter risolvere la questione nel senso che la portata del provvedimento ammissivo dovesse riferirsi a quanto specificamente "chiesto" dalla banca, nelle sue componenti quantitative e qualitative, poiché il modularsi del



credito secondo la disciplina del mutuo fondiario, specie in punto di interessi legati alla garanzia ipotecaria, non sarebbe stata espressamente posta in evidenza e inclusa nella formula conclusiva in cui si riassume il *petitum* del ricorso per insinuazione nello stato passivo.

Nel caso di specie, quindi, il tribunale ha rilevato che l'ammissione al passivo della Cariplo era stata disposta, con il decreto pronunciato all'udienza del 7 marzo 1980, in termini assolutamente collimanti con quanto specificato in ricorso. E, muovendo dalla definitività raggiunta dal decreto stesso per il difetto di impugnazione, ha ritenuto preclusa, nella sede del riparto, qualsiasi contestazione relativa alla misura, all'entità e alla qualità del credito ammesso.

Tale conclusione, ad avviso della Corte, risulta immune da errori di sorta e, dal punto di vista euristico, pienamente condivisibile.

In proposito, giova anzitutto ricordare, che la fase propriamente giurisdizionale della verifica del passivo è introdotta dalla domanda di ammissione prevista dagli artt. 16, comma secondo, n. 4 e 93 1. fall., che si propone - senza la necessità del ministero di procuratore legale - con ricorso, sottoscritto dal cre-

Cnc



ditore istante, rivolto al giudice delegato e che deve contenere l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione, dei documenti giustificativi, nonché - se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale competente e vuole evitare che le notificazioni siano fatte nella cancelleria dello stesso tribunale - l'elezione del domicilio nel comune medesimo. E' diffusa in dottrina la preferenza per la funzione e la natura in senso stretto decisoria di tutta la verifica del passivo fallimentare e quindi della stessa fase sommaria introdotta dalla domanda de qua e conclusa con il decreto dell'art. 97 1. fall. Secondo questo orientamento, l'insinuazione - lungi dall'essere qualificabile come azione giurisdizionale volontaria, o come azione esecutiva, o contenziosa cognitiva, correlabile solo alla preclusione *pro iudicato*, o decisoria, correlabile solo al c.d. diritto al riparto e non al vero e proprio credito - ha così natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di una attività cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati.

A favore della tesi che individua nella domanda di insinuazione l'esercizio di un potere di azione, esclu-



dendo che i suoi effetti si riferiscano soltanto alla partecipazione al riparto o siano rivolti a impedire preclusioni o decadenze dai termini, vi è lo stesso testo di legge dell'art.94 l. fall., secondo il quale la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale. Attraverso la domanda il creditore chiede un concreto accertamento sull'esistenza del credito e sulla prelazione. Si tratta, pertanto, di un'azione tipicamente cognitoria.

Ora, è noto (e la giurisprudenza di questa Suprema Corte lo ha ripetutamente affermato) che spetta al giudice del merito il compito di interpretare il contenuto e le finalità della domanda giudiziale e che tale accertamento non è sindacabile in cassazione, quando sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici (cfr. Cass. nn. 605/1976, 454/1980, 364/1980, 4921/1980, 3782/1980, 10101/1998, 12227/1998, 4064/1999, 3094/2001).

Di vero, in tema di interpretazione della domanda, l'accertamento del giudice di merito si traduce in una indagine di fatto censurabile in sede di legittimità solo nei casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. La denuncia



dell'errore di interpretazione esige una specifica indicazione delle ragioni o dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. In diversi termini, l'interpretazione della domanda è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e al riscontro di una motivazione coerente e logica. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Specularmente, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile alla domanda. In buona sostanza, il vizio motivatorio non deve impingere l'apprezzamento del significato del contenuto della domanda, ma solo la coerenza formale, ossia l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.

Nella specie, la ricorrente assume che il tribuna-



le avrebbe travisato il tenore e della domanda di insinuazione e del correlativo provvedimento ammissivo. I giudici di merito avrebbero ispirato la propria indagine a criteri meramente formali, arrestandosi a una parziale valutazione della domanda e soprattutto omettendo di dare la prevalenza alle espressioni usate e di considerarle nei loro presupposti e nella loro concatenazione logica.

Le critiche non hanno ragion d'essere.

Il tribunale ha osservato come il conclusum della domanda di ammissione fosse così letteralmente strutturato: "Chiede pertanto di essere ammesso al passivo del fallimento, in via ipotecaria, per le seguenti somme: lire 753.222.613 per residuo capitale, godimento lire 279.236.069 per semestralità scadute e così lire 1.032.458.682, in totale, salvo conguaglio in sede di distribuzione". Ha escluso che esprimessero una richiesta di ammissione le seguenti proposizioni, contenute nel medesimo ricorso, subito dopo la richiesta di ammissione innanzi riportata: "Si fa inoltre presente: a) che questa istanza è presentata senza rinuncia alla procedura immobiliare che, consentita dal T. U 16.7.1905 n. 646 sul Credito Fondiario, è stata promossa dal ricorrente aranti il Tribunale di Roma; b) che

C



in sede di riparto le somme sopra specificate dovranno essere variate in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul Credito Fondiario in forza delle quali il mutuo continua anche in pendenza del fallimento con il conseguente obbligo di pagare le rate semestrali mano a mano maturande con i relativi interessi di mora sino al giorno dell'effettivo pagamento". Ha infine considerato che in ogni caso, fondata o meno che fosse l'affermazione della reclamante circa la maturazione di rate semestrali e interessi in pendenza del fallimento, il relativo credito non era stato ammesso al passivo e non poteva essere fatto valere in sede di distribuzione dell'attivo.

L'interpretazione del provvedimento di ammissione allo stato passivo, speculare a quella della domanda di insinuazione, è, ad avviso di questa Corte, ineccepibile e resiste alle critiche mosse dalla ricorrente e basate sulla salvezza, operata anche nel decreto di esecutorietà dello stato passivo, del conguaglio in sede di distribuzione, "secondo le regole del credito fondiario".

Ora, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il riferimento al "conguaglio" non può avere la valenza attribuitagli dalla ricorrente. Il fare salva

C_{nc}



l'eventualità di un conguaglio non può comportare alcuna variazione della somma per la quale è stata disposta l'ammissione al passivo, né in aumento né in diminuzione, giacché, una volta divenuto definitivo ed inoppugnabile il provvedimento, nessuna variazione del contenuto dell'ammissione è consentita dalla legge, eccetto quelle dipendenti da operazioni di mero calcolo ovvero dall'avveramento di condizioni nelle ipotesi di ammissione con riserva di crediti condizionali o equiparati, ammesse dalla legge.

Altrettanto convincentemente, il tribunale ha osservato che l'espressione adoperata dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo ("salvo conguaglio in sede di distribuzione") si riferisce a possibili compensazioni con somme che il creditore fondiario avrebbe potuto riscuotere, in sede di esecuzione individuale, avendo facoltà, "secondo le norme sul credito fondiario", di iniziare o proseguire l'espropriazione dell'immobile ipotecato, pur dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.

Diversamente opinando (e anche questo è stato rimarcato dai giudici del merito), la clausola del provvedimento di ammissione si risolverebbe in una riserva atipica - non prevista dalla legge e quindi, secondo



consolidata giurisprudenza, *tamquam non esset* - sicché l'ammissione al passivo non potrebbe che essere limitata alla sola somma espressamente indicata nello stato passivo.

Si rivela, poi, francamente incomprensibile e comunque del tutto infondata la tesi della ricorrente secondo cui il provvedimento ammissivo, con il richiamo alla disciplina del credito fondiario, e specificamente all'art. 41, nonché facendo salvezza del conguaglio, intendeva ricomprendere anche le semestralità, gli interessi e gli accessori previsti dal contratto di mutuo, che sopravvive alla procedura concorsuale in quanto in tal senso era la prassi giurisprudenziale dell'epoca, cui esso giudice si era allineato.

In realtà, la giurisprudenza di merito e di legittimità, sin dagli anni '60, è stata assolutamente univoca nell'affermare che l'art. 54, ultimo comma, della legge fallimentare - il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c. - trova applicazione anche nei riguardi del credito discendente da mutuo fondiario e soggetto alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905 n. 646. Le disposizioni di tale ultima normativa restano

Ch



infatti operanti, nonostante il fallimento del mutuatario e in relazione alla riserva contenuta nell'art. 51 della medesima legge fallimentare, ove prevedono la facoltà della banca mutuante di procedere ad esecuzione individuale, ovvero di riscuotere anticipatamente le rendite dell'immobile, ma non interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori, posti dalla legge fallimentare senza alcun rinvio e riserva di diverse disposizioni contenute in altre leggi speciali né, in particolare, su quelli posti dal citato art. 54 e dall'art. 55 della legge fallimentare, in difetto di un'espressa riserva o richiamo (come quello contenuto nell'art. 51). (cfr. Cass. nn. 1017/67, 2734/1973, 5944/1981, 5944/1981, 6487/1986, 7148/1986, 2196/1988, 6952/1988, 11033/1997). Si è in particolare rimarcato che l'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905 - a tenore del quale le leggi e i regolamenti sul credito fondiario sono applicabili anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati dagli istituti di credito - va interpretato nel senso che il fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale eventualmente intrapresa dall'istituto mutuante sul bene immobile e non fa venir meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederla. Ciò, tuttavia, configura un mero

OK



privilegio processuale che non incide sulle regole della par condicio e sulle regole del concorso, con la conseguenza che anche il suddetto creditore deve inserirsi al passivo del fallimento allo scopo di conseguire, se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata, restituendo, invece, alla massa fallimentare l'eventuale somma ricavata in più dall'esecuzione, per la quale non fosse ammesso o risultasse incapiente. In caso di mutuo fondiario, nell'ipotesi di fallimento del mutuatario, gli istituti di credito, in virtù del disposto dell'art. 54, ultimo comma, della legge fallimentare (che richiama, nella disciplina del diritto di prelazione, il disposto dell'art. 2855 c.c.), debbono essere ammessi con prelazione al passivo del fallimento per un importo pari a quello delle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto o, in mancanza di essa, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima semestralità e per gli interessi. Mentre per quanto riguarda gli interessi opera il limite delle tre annualità di cui all'art. 2855 c.c., il residuo credito trova, invece, illimitata collocazione. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale al passivo

Cm



concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal terzo comma del citato art. 54 legge fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparata al pignoramento), ma soltanto nella misura legale e fino al momento della vendita, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario.

La scelta fra i due regimi dell'azione esecutiva spiega effetto esclusivamente sui tempi del pagamento (che di solito sono più rapidi in caso di esecuzione individuale), ma di certo non anche sul contenuto del diritto che l'istituto può esercitare e sulla misura della prelazione che ad esso spetta. Infatti, le norme che consentono l'esecuzione individuale nonostante il fallimento del debitore sono di natura strettamente processuale e non possono avere, quindi, l'efficacia di modificare i canoni fondamentali del concorso dei creditori, la *par condicio* e l'ordine dei privilegi. Ciò vale tanto per l'esattore quanto per gli istituti di credito fondiario, i quali, con la loro anomala esecuzione, ottengono solo di poter riscuotere anzi tempo somme di spettanza del fallimento e di detenerle per

Cm



conto di questo fino ai conteggi finali e definitivi.

L'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità è stato seguito anche dai giudici di merito. Solo alcune sparse sentenze - dopo aver affermato che l'istituto di credito fondiario ha diritto di essere ammesso al passivo, con prelazione, per l'importo del suo credito alla data della dichiarazione di fallimento del mutuatario (e cioè per il capitale residuo, l'ammontare delle semestralità scadute, gli interessi già maturati sull'importo complessivo, gli accessori previsti dalla legge o dal contratto), nonché per gli interessi convenzionali che decorrono nell'annata in corso all'apertura del procedimento esecutivo e, infine, per gli interessi legali che si maturano successivamente, fino alla vendita del bene ipotecato - hanno aggiunto, in divergenza con l'indirizzo assolutamente maggioritario, che l'istituto concorre inoltre al chirografo, in ragione della differenza fra il tasso convenzionale e quello legale, per gli interessi che decorrono dall'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento fino alla vendita degli immobili e per gli interessi convenzionali dalla vendita fino al momento del riparto.

E' stato, quindi, principio da sempre pacifico in



giurisprudenza quello per cui, per i beni ipotecati, l'applicabilità delle leggi sul credito fondiario, nel caso di fallimento del debitore, non riguarda né può riguardare che l'esecuzione immobiliare; l'art. 42, infatti, è collocato nel titolo VII del Testo Unico, dedicato al "procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi", e precede, come si è detto, le norme speciali che assicurano all'istituto una procedura esecutiva immobiliare più agevole di quella ordinaria (artt. 43 e segg.).

Questo costante orientamento trova indiretta conferma anche nel provvedimento di ammissione in questione, laddove il giudice delegato ammise il credito appunto "secondo le norme del credito fondiario" e fece cenno all'eventualità del conguaglio, tenendo presente proprio che dette norme consentono l'esecuzione individuale nel corso del fallimento del mutuatario (ma non riguardano la misura degli interessi, la scadenza degli stessi, né l'estensione del diritto di prelazione ai cosiddetti fattori accessori, vale a dire interessi di mora, diritti di commissione, provvigioni speciali e simili).

Come si vede, quindi, l'interpretazione che del provvedimento ammissivo e, specularmente, della domanda



di insinuazione ha operato il tribunale è assolutamente condivisibile in quanto logica e plausibile e priva di errori in diritto. Essa perciò si sottrae al sindacato di questa Corte.

Il quarto motivo è infondato.

Giova premettere al riguardo che, ai sensi dell'art. 93, primo comma, 1.fall., la domanda di ammissione al passivo, avente gli effetti della domanda giudiziale (art. 94), deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle ragioni della prelazione e dei documenti giustificativi. L'art. 95 1.fall., che disciplina la formazione dello stato passivo, dispone poi che il giudice delegato "indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie". Infine, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2741, comma secondo, c.c., sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Dal complesso di tale normativa, si evince con chiarezza che il creditore non può limitarsi alla generica richiesta di ammissione del credito con i privile-



gi spettanti, ma ha l'onere di specificare la causa o le cause di prelazione invocate, restando altrimenti priva di significato la formula del citato art. 93 in ordine alle ragioni della prelazione.

Non può dunque essere condiviso l'assunto secondo cui doveva ritenersi superflua una specificazione in ordine a interessi e accessori, stante la consequenzialità ex lege degli stessi rispetto al credito fondiario (sono richiamati gli artt. 2788 e 2855 c.c.); in altri termini, per la ricorrente, interessi ed accessori avrebbero dovuto ritenersi compresi, se pur tacitamente, nell'ammissione del credito per capitale. In contrario, a parte il rilievo, ancora una volta, che l'interpretazione della domanda è funzione specifica del giudice del merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità se svolta con coerenza logica (tanto più nell'ambito di un ricorso ex art. 111 Cost. e con i limiti propri di questo), si deve osservare che in realtà la ricorrente propugna non già una diversa interpretazione bensì una vera e propria integrazione della domanda, perché il provvedimento impugnato - facendosi carico di una presunta formulazione atecnica della domanda medesima - avrebbe dovuto riconoscere una posta di credito non indicata nella istanza di ammis-

C



sione al passivo. Benché siano oggetto del trattamento preferenziale, quale estensione del grado ipotecario indicato dalla norma dell'art. 2855 comma 3° comma, c.c., gli interessi sul credito garantito da ipoteca non si sottraggono alla necessità della domanda. Non può conseguentemente addebitarsi al tribunale la violazione della suindicata norma per non avere ritenuto che l'ammissione del credito, così come disposta dal giudice delegato, dovesse intendersi riferita *ex lege* anche agli interessi e agli altri accessori e che ne fosse illegittima l'esclusione dal piano di riparto. La causa legale degli interessi andava temperata col principio della domanda sicché, se non era dato evincere che essi fossero stati richiesti, non era possibile accordarli d'ufficio. D'altra parte, come sottolineato dal tribunale, nel provvedimento di ammissione non si fa alcun cenno a interessi successivi all'apertura della procedura fallimentare, né alle spese di espropriazione, né ad altri accessori.

Né giova alla ricorrente il richiamo alle sentenze di questa Corte n.3868 del 2000 e n.1116 del 1995: infatti, la prima è relativa a una fattispecie in cui gli interessi maturati sino alla vendita erano stati richiesti ma non quantificati; la seconda ha affermato il



principio, non pertinente al caso di specie, secondo cui gli effetti della iscrizione della ipoteca del credito per sorte capitale si estendono agli interessi di cui al terzo comma dell'art.2855 c.c. anche ove si superi l'entità della somma per la quale è stata iscritta ipoteca.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato, proprio con riguardo agli interessi ipotecari, ha rimarcato che la relativa richiesta a suo tempo non fu evidenziata nell'istanza, nella quale invece si chiese espressamente l'ammissione per la somma ammessa. In sostanza i giudici del merito, interpretando la domanda (come era nei loro poteri, avendo se non altro il giudice delegato ammesso il credito appunto come da domanda) e il provvedimento ammissivo, hanno dato conto di tale interpretazione, facendo leva sulla mancata specificazione degli interessi e degli altri accessori.

Infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente va condannata alle spese in favore della controricorrente, mentre nessuna statuizione va adottata nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore della controricorrente, liquidate in € 11.100,00, di cui € 11.000,00 per onorari d'avvocato, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sergio Del Core

Ugo Riccardo Panebianco

Sergio Del Core

Ugo Riccardo Panebianco

IL CANCELLIERE

Domenico Mazzalupi

Domenico Mazzalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il _____ - 9 LUG. 2005

IL CANCELLIERE

[Signature]